

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1597

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell’erosione costiera nel litorale sud-orientale della Sicilia e per la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico dei comuni della costa ragusana e siracusana

*Presentata il 14 febbraio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fascia costiera del litorale sud-orientale della Sicilia rappresenta uno dei patrimoni ambientali più importanti dell’isola e di tutto il Paese. Questo litorale, a cavallo delle province di Siracusa e di Ragusa, comprende i comuni di Siracusa, Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Ispica, Pozzallo, Modica, Scicli, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria, per uno sviluppo di circa 150 chilometri. Purtroppo da diversi anni il litorale è sottoposto a fenomeni di arretramento e di erosione che ne hanno fortemente ridotto l’estensione. Da settembre a primavera bisogna sperare nella clemenza del tempo per evitare che l’entità del fenomeno assuma dimensioni drammatiche per l’ambiente e per gli operatori turistici.

Non esenti da responsabilità sono le azioni dell’uomo e gli interventi antropici che si sono susseguiti nel corso degli anni.

Le cause dell’erosione, note anche alla pubblica opinione, sono quindi da imputare sia a fattori naturali sia all’attività che si realizza lungo i bacini idrografici delle aree interne.

Fra le cause antropiche di erosione dei litorali, determinanti sono le opere realizzate sulla costa; tra queste sono da citare anche i porti e alcuni interventi di difesa dei litorali che però, se non attuati in maniera organica, fanno sì che l’energia dei moti ondosi si ripercuota in modo ancora più negativo sulle aree prive di protezione.

La regione Sicilia ha posto in essere una serie di interventi per esaminare le condizioni del territorio del litorale al fine di assicurare la prevenzione del rischio idraulico e di dissesto idrogeologico, nonché la ricostruzione ecosistemica. Interventi che, comunque, senza il supporto del Governo nazionale risultano insufficienti per affron-

tare uno dei principali problemi ambientali che interessano la Sicilia. L'abbandono delle coltivazioni a mezza costa, gli incendi dolosi, le azioni di urbanizzazione non regolamentata, la questione degli inerti, gli scarichi e altre situazioni stanno creando non pochi problemi, che la regione e i comuni del litorale, da soli, non possono fronteg-

giare. Per porre in essere misure in grado di fronteggiare questi problemi e offrire anche agli operatori turistici della zona una prospettiva di sviluppo indipendentemente dalle favorevoli condizioni climatiche, è prioritario considerare il litorale sud-orientale siciliano un obiettivo di interesse nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'erosione costiera nel litorale sud-orientale della Sicilia, per il recupero del dissesto idrogeologico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico dei comuni della costa ragusana e siracusana.

## Art. 2.

*(Accordo di programma)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, promuove un accordo di programma con la regione Sicilia, con i comuni di Siracusa, Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Ispica, Pozzallo, Modica, Scicli, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria e con gli enti pubblici economici interessati per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per la realizzazione degli interventi e delle opere necessari all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il progetto globale e il piano pluriennale definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) la salvaguardia del litorale sud-orientale della Sicilia mediante azioni di ripascimento e progetti di contrasto del fenomeno erosivo, anche con il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti di ricerca;

b) il sostegno alle imprese operanti nel settore turistico che adottano misure di

tutela dell'area costiera data loro in concessione;

c) la realizzazione di opere per la difesa del suolo;

d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio boschivo, in particolare nelle aree soggette a fenomeni di piromania dolosa;

e) la concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;

f) lo sviluppo e la valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole.

3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, compresi quelli economici, per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.

### Art. 3.

#### *(Compiti dei comuni)*

1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni della costa ragusana e siracusana nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita. I medesimi comuni possono altresì promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Sicilia, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici locali di cui al periodo precedente, con particolare riguardo:

a) alla predisposizione di un *memorandum* d'intesa tra i soggetti pubblici interessati;

b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione dei percorsi storici e turistici;

c) al recupero della sentieristica e dell'antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;

d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del piano pluriennale di cui all'articolo 2.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.







\*18PDL0060210\*